

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1887

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

Estensione territoriale della provincia di Imperia

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è in atto un dibattito a livello culturale, economico e amministrativo tendente ad estendere la provincia di Imperia verso levante ed ad inglobare conseguentemente le popolazioni di alcuni comuni, indicati dall'articolo 1, oggi facenti parte della provincia di Savona.

Le fonti normative per le modifiche territoriali di una provincia sono: l'articolo 128 e 133 della Costituzione; gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dalla lettura attenta e sistematica delle suddette normative si evince che le principali condizioni sono le seguenti:

1) nel nuovo territorio allargato deve svolgersi la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

2) il territorio deve avere caratteristiche di omogeneità riguardo alla natura delle attività che si svolgono all'interno di esso;

3) la popolazione della provincia deve essere di norma non inferiore ai 200.000 (articolo 16 della legge n. 142 del 1990);

4) sono necessari sia il consenso dei Comuni interessati sia il parere positivo della Regione.

Alla luce di quanto esposto, il proponente ritiene che siano ampiamente soddisfatte le condizioni summenzionate.

Infatti:

a) la provincia di Imperia si estende da Ventimiglia a Cervo Ligure ed è territorialmente contigua a quella di Savona sia per il litorale, sia per l'entroterra in quanto l'orografia della Valle Arroscia (Imperia) ha la sua estensione naturale nella piana di Albenga (Savona);

b) l'economia è basata esclusivamente sull'attività turistica e agricola specializzata (floricoltura ed orticoltura) il cui fulcro di convergenza è costituito dalla città di San

Remo nota per le manifestazioni di richiamo internazionale.

Eguali condizioni sussistono per le città limitrofe, appartenenti alla provincia di Savona, che anzi ne rappresentano la continuità.

Inoltre la maggior vicinanza ad Imperia, rispetto a Savona (città industriale), rende il problema di integrazione molto sentito dalle stesse città confinanti.

La provincia allargata (già da tempo definita provincia lunga) sarebbe in grado quindi di programmare un piano di sviluppo economico-turistico più idoneo ed incisivo per affrontare con successo la concorrenza nazionale ed internazionale.

È in corso l'iter di adesione da parte dei Comuni interessati, che sono: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlanda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Un referendum informale recentemente (31 maggio 1995) condotto da un quotidiano ligure, ha rilevato che il 67 per cento delle risposte è risultato favorevole al passaggio alle provincie di Imperia dalla zona compresa tra Andora e Ceriale.

Con l'articolo 1 sono specificati i comuni che dovrebbero integrare la provincia di Imperia con l'indicazioni degli abitanti: Alassio (11.574), Albenga (21.934), Andora (6.564), Arnasco (477), Casanova Lerrone (814), Castelbianco (265), Castelvecchio di Rocca Barbena (216), Ceriale (5.291), Cisano sul Neva (1.365), Erli (269), Garlanda (748), Laigueglia (2.417), Nasino (249), Onzo (229), Ortovero (934), Stellanello (633), Testico (202), Vendone (359), Villanova d'Albenga (1.681), Zuccarello (300).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I comuni sopra indicati hanno complessivamente 56.521 abitanti. Dopodichè la provincia di Imperia verrebbe ad avere 270.108 abitanti mentre quella di Savona 228.126.

Con l'articolo 2 vengono regolati i nuovi equilibri finanziari tra le due provincie con la possibilità di adeguare il personale di un organico in funzione delle mutate esigenze.

Infine con l'articolo 3 si tende a garantire quanto disposto dalla lettera f) del comma

2 dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1992 nel senso che l'operazione di modifica dell'assetto territoriale delle due provincie non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. Inoltre viene stabilito il principio della rideterminazione dei contributi erogati dallo Stato e dalla Regione alle provincie interessate in forza del mutamento territoriale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È modificata l'estensione territoriale delle provincie di Imperia e di Savona.

2. I Comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laignueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello sono scorporati dalla provincia di Savona e aggregati alla provincia di Imperia.

3. La provincia di Imperia, dopo l'annessione dei comuni di cui al comma 2, assume la denominazione di «Riviera dei fiori e del sole».

Art. 2.

1. Le amministrazioni provinciali di Imperia e Savona procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni da effettuarsi con apposito atto deliberativo in proporzione al territorio e alla provincia di Imperia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1, sono effettuati di concerto con il Commissario che il Ministro dell'Interno nomina con il compito di curare ogni operazione amministrativa connessa alla realizzazione di quanto previsto all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. La modifica dell'assetto territoriale delle due provincie non comporta nè l'istituzione nè la soppressione di uffici provinciali dello Stato o di altri enti pubblici,

salvo che ciascuna Amministrazione dello Stato valuti, anche in relazione alla disponibilità di bilancio, di modificare la distribuzione degli uffici periferici, al fine di garantire una maggiore efficienza amministrativa.

2. Per quanto riguarda il trasferimento di risorse finanziarie dallo Stato alle provincie, il Ministero dell'interno provvederà, in via provvisoria, per il primo anno solare successivo alla data di modifica e successivamente, in via definitiva, a rideterminare l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari alle provincie, in proporzione alle popolazioni residenti come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica. Eguale criterio sarà seguito dalla regione Liguria per le operazioni finanziarie di sua competenza.

